

DICHIARAZIONE SULLA SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO

D.M. 17 dicembre 1992 n. 564

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in via, n. _____
nella sua qualità di ☐ Titolare della Ditta _____
di ☐ Legale Rappresentante della Società _____
C. F. _____ P. IVA _____
con sede legale in: _____ in via, n. _____
con PUBBLICO ESERCIZIO sito in Legnano in via, n. _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76¹ del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che il pubblico esercizio sopracitato risponde ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992 n.564 ed in particolare che:

- 1) i locali e le aree adibite, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita;
- 2) le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;
- 3) il locale, se parzialmente interrato, ha accessi integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
- 4) il locale e le aree adibite ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se ubicati ad un livello superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico hanno sufficiente visibilità esterna dalla strada, piazza o altro luogo pubblico ottenuta anche mediante la presenza di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita;
- 5) le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio;
- 6) le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge;
- 7) i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo;
- 8) (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993, data di entrata in vigore del D.M. 564/1992) le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l'orario di apertura dell'esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque;
- 9) (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) i locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi, con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabile il passaggio tra i locali delle due attività): _____

Il sottoscritto è consapevole inoltre che il mancato mantenimento dei criteri di sorvegliabilità di cui sopra sono motivo ostativo all'esercizio dell'attività per la somministrazione di alimenti e bevande.

Legnano, _____

Timbro e firma Dichiarante

¹ Articolo 76 "Norme penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.